Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 15 del 31 ottobre 2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PUBBLICAZIONI ON-LINE: - per 15 giorni, dal 5 al 19 novembre 2012 (N. 353-2012)

- per 15 giorni dal 29 novembre al 13 dicembre 2012 (N. 388-2012)

3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Terreni agricoli - Esenzione dall'imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Narcao sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 504/92 applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 3 - Aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determinerà i valori per l'anno 2012, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
- 3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
- 4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 4 - Rimborso per aree divenute inedificabili

- 1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
- 2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
- 3. Il termine dei **cinque anni** per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 5 - Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 6 - Altri fabbricati - definizione

- 1. Si definisce altro fabbricato l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano non utilizzata quale abitazione principale così come definita dal precedente art. 5.
- 2. Gli altri fabbricati, che non costituiscono abitazione principale e che non siano classificati come immobili rurali strumentali, sono soggetti all'aliquota ordinaria. La quota IMU degli altri fabbricati, pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base ordinaria alla base imponibile, è riservata allo Stato.
 - Le detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune, previste dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alla quota riservata allo Stato.

Art. 7 - Pertinenze dell'abitazione principale

- 1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 8 - Immobili degli enti pubblici

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 9 - Agevolazioni

- 1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
- a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- c) sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di

- imposta le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
- d) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 10 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote e detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote e detrazioni previste per l'anno in corso.

TITOLO II – Versamenti e rimborsi

Art. 11 - Versamenti

- 1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
- 2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 3. La Giunta ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di cui al comma 1 in caso di situazioni particolari.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **2,50 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 14 - Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 15 - Sanzioni ed interessi moratori

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di

- imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari **due punti e cinquanta** percentuali rispetto al tasso legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO III - Controlli

Art. 16 - Attività di controllo e recupero

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 17 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 18 - Funzionario Responsabile

- 1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 19 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 20 - Potenziamento dell'attività di accertamento

- 1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
- 2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi.
- 3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente, comprese le P.O. ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la

corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni del personale o di risultati del personale responsabile di P.O. già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).